Allegato A)

TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

(riportare nella domanda di concorso il/i numero/i corrispondente/i alla situazione del candidato)

A) a parità di merito i titoli di preferenza sono:

A.1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
A.2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
A.3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
A.4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
A.5) gli orfani di guerra;
A.6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
A.7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
A.8) i feriti in combattimento;
A.9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
A.10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
A.11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
A.12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
A.13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
A.14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
A.15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
A.16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
A.17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
A.18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
A.19) gli invalidi ed i mutilati civili;
A.20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

B) a parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

B.1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
B.2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.6.1998, n. 191, se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane.